SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 936 e 890-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (n. 936)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. Stampato n. **1715**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1977

Proroga dei termini previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di regime dei beni familiari (n. 890)

d'iniziativa dei senatori LEPRE e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1977

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, già convertito in legge dalla Camera dei deputati, viene ora all'esame del Senato insieme col disegno di legge di iniziativa dei senatori Lepre e Cipellini, presentato alcuni giorni prima della emanazione del decreto governativo.

L'oggetto è limitato alla proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, relativo al regime patrimoniale delle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della legge stessa, concernente, com'è noto, la riforma del diritto di famiglia.

Con la norma proposta viene spostata al 15 gennaio 1978 la data del 20 settembre 1977, risultante dal disposto dell'articolo 228 della legge citata, termine entro il quale anche uno solo dei coniugi può, con atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, manifestare volontà contraria all'assoggettamento, altrimenti automatico, al regime della comunione legale dei beni.

I motivi della proroga del termine sono indicati nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo e consistono nella opportunità di concedere un ulteriore periodo di riflessione agli interessati, per approfondire la conoscenza della nuova normativa e predisporre la documentazione necessaria presso uffici e studi professionali, che risultavano, in vista della scadenza, onerati da numerose richieste.

Identica la motivazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare, col quale, tuttavia, si proponeva la proroga del termine al 31 dicembre 1978.

La Commissione ha ritenuto di aderire al termine indicato nel provvedimento governativo, sembrando del tutto inopportuno protrarre ulteriormente la durata del già ampio periodo transitorio, in coerenza, del resto, a quanto fatto presente, in modo informale, dalla Commissione stessa al Ministero di grazia e giustizia nella imminenza della scadenza del termine.

Non sono mancati, nel corso della seduta in Commissione, accenni alla opportunità di qualche modifica, di carattere interpretativo ed attuativo, di talune disposizioni del nuovo diritto di famiglia, rivelatesi non del tutto chiare od incomplete. Tuttavia, aderendo all'analogo orientamento del Governo, orientamento manifestato anche in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto di rinviare ad un nuovo apposito provvedimento una più puntuale normativa in tal senso, limitandosi la Commissione a far proprio solo l'emendamento già approvato dalla Camera dei deputati, inteso ad identificare con esattezza nel 20 settembre 1975 la data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151. La locuzione « centoventi giorni dopo la pubblicazione » contenuta nell'articolo 240 della stessa, aveva dato luogo, infatti, con la possibilità di considerare come prescritti 120 giorni liberi, allo spostamento in avanti di un giorno, il che, data la delicatezza della materia, poteva determinare occasioni di dubbio e, quindi, di contestazione.

AGRIMI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

19 ottobre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

RUFFINO

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole: legge 19 maggio 1975, n. 151, *sono aggiunte le seguenti*: « entrata in vigore il 20 settembre 1975, ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 249 del 13 settembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è prorogato sino al 15 gennaio 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore il 20 settembre 1975, è prorogato sino al 15 gennaio 1978.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 890

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEPRE E CIPELLINI

Articolo unico.

I termini per gli atti, dichiarazioni e convenzioni e comunque previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono prorogati al 31 dicembre 1978.